

COMUNE DI TORREGROTTA

Provincia di Messina

Regolamento Comunale per la fornitura di acqua potabile

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17-7-01 con atto n. 23;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-7-01 al 5-8-01
Reg. n° 141;
- 3) E' divenuto esecutivo il giorno 06-09-2001.
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal 11-9-01 al 25-9-01 Reg.
n° 612
- 5) E' entrato in vigore il 26-09-2001



Il Segretario Comunale
(Dott. Carmela Vitetta)

COMUNE DI TORREGROTTA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento

Art. 2

L'acqua sarà somministrata all'interno delle zone edilizia destinata ad insediamenti residenziali e/o produttivi e fornite di rete idrica principale, su istanza dei richiedenti, alle condizioni stabilite dal presente regolamento

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è limitato ai soli bisogno domestici. Ogni sottrazione per uso diverso costituisce contravvenzioni al presente regolamento.

Art. 3

L'acqua, potabile, viene concessa per i seguenti usi :

- a. **Uso domestico** (abitazioni, uffici pubblici e privati, rimesse di auto ad uso privato);
- b. **Altri usi** (bar, esercizi pubblici, industrie, costruzioni, etc.).

Non sono ammesse utenze per uso irriquo.

La concessione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione

Art. 4

Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza alla rete idrica principale.

Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze della Provincia, del Demanio, di altri Enti e/o di privati, come pure la relativa concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo.

Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà essere allegata alla domanda di cui ai successivo art. 5.

Art. 5

La domanda di concessione, in carta legale, dovrà essere fatta dal proprietario, usufruttuario, inquilino e comunque da chi esercita un diritto reale sull'immobile; nell'istanza dovranno essere chiaramente indicati :

- i dati anagrafici completi del richiedente ed il codice fiscale. Ove lo stesso fosse inquilino, l'autorizzazione ad eseguire la fornitura da parte del proprietario dell'immobile;
- la residenza anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
- il tipo di concessione;
- l'immobile per il quale viene richiesta la concessione, precisandovi le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare);
- il piano in cui è ubicata l'unità immobiliare.

Il rilascio della concessione sarà subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della L.R. 17 del 31.05.94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti; in questo caso ogni utente parteciperà alle spese di realizzazione dell'allacciamento alla rete principale e della condotta di adduzione. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo previsto.

Art. 7

In deroga al disposto dell'art. 2 del presente regolamento, la Giunta Municipale può autorizzare concessioni, sempre per esclusivo uso potabile, in zone diverse da quelle indicate nel predetto articolo. In tal caso il richiedente dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi.

Art. 8

Le condotte principali realizzate dai richiedenti ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, così come quella di presa ed allaccio alle condotte comunali eseguite dal singolo utente ed insistente su spazio pubblico (strada, marciapiede, etc.), passeranno di proprietà del Comune senza diritto alcuno a compensi e/o indennità a favore di chi ha realizzato l'opera, perché l'acquisizione avviene nel pubblico interesse e per ragioni di pubblica utilità.

Acquisita la proprietà della condotta, il Comune diventa automaticamente e di pieno diritto, titolare della servitù di esercizio, con facoltà di autorizzare ulteriori allacci per altre diramazioni.

Art. 9

Potranno essere autorizzate diramazioni su strade e fondi privati, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 7, e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del comune sull'intera diramazione, consentendo contemporaneamente la relativa servitù e riservando al comune il diritto di ispezionare in qualunque momento le tubazioni nonché di autorizzare ulteriori allacci sulla stessa tubazione.

Art. 10

Limitatamente alle concessioni riguardanti zone non residenziali, il Sindaco, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, con Ordinanza motivata, può sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile. Per gli stessi motivi, la Giunta Municipale può deliberare la revoca temporanea o definitiva della concessione.

Art. 11

Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il Resp. del servizio ed il privato richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo tecnico delle opere di allacciamento, di adduzione e dell'apparecchio di misura. Il contratto avrà la durata di anni uno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il protocollo dell'Ente.

L'utente è però tenuto a pagare il consumo fino a quando non sarà distaccata o sigillata la presa da parte del Comune.

L'Ufficio Acquedotto dovrà procedere al distacco dell'utenza entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale non assume, anzi, sin da ora declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio, dovute a ragioni tecniche ed a causa di forza maggiore. Parimenti non assume alcuna responsabilità verso gli utenti e/o terzi per danni che potessero derivare all'interno degli edifici da perdite di acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

Le interruzioni programmate e/o quelle prolungate per causa di forza maggiore, saranno tempestivamente rese note con qualunque mezzo alla cittadinanza dall'Amministrazione Comunale.

La mancanza di fornitura non esime dall'obbligo del pagamento dei consumi effettuati nonché di quelli minimi garantiti.

L'utente è sempre responsabile verso i terzi ed il Comune per i danni dovute da fughe e/o perdite di acqua che dovessero verificarsi nella condotta privata di adduzione dell'acqua, che ha inizio dall'allacciamento alla condotta principale pubblica.

Art. 13

L'acqua fornita da un immobile deve essere consumata esclusivamente nell'immobile stesso, ed è vietato, pena la revoca della concessione, cederla e/o derivarla in tutto o in parte ad altri immobili e/o porzioni di immobili non compresi ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano di proprietà dello stesso titolare della concessione.

E' concessa deroga solo nei casi in cui l'uso della fornitura viene estesa ad un eventuale e circoscritto ampliamento dell'unità immobiliare.

Nel caso di variazioni delle unità abitative oggetto del contratto di fornitura, oltre il circoscritto ampliamento di cui sopra, il titolare della concessione dovrà produrre una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo contratto.

Art. 14

Nel caso di vendita dell'immobile o di parte di esso, il concessionario è responsabile del pagamento dell'acqua fino al giorno del subentro del nuovo proprietario.

Il subentrante è tenuto a provvedere alla voltura a suo nome del contratto di concessione e si rende responsabile del pagamento della fornitura dal giorno di acquisto dell'immobile.

Nel caso l'acquisto riguardi solo una parte dell'immobile, l'utenza esistente rimane di proprietà del titolare del contratto, con l'obbligo per il nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per suo esclusivo uso.

Art. 15

L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, sia per accertamenti di natura igienico-sanitaria, quanto per verificare guasti, frodi o manomissioni.

Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire ai tecnici del comune ed agli incaricati del controllo il libero accesso all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze dell'immobile. Tali ispezioni dovranno avvenire solo di giorno ed in presenza del proprietario dell'immobile, o dell'inquilino o del titolare della concessione o suo delegato.

Art. 16

Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli, etc., il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente.

In tutti i casi di inosservanza di una o più norme del presente regolamento, il titolare della concessione sarà passibile di ammenda da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 1.000.000 (€ 516,46), seconda la gravità dell'infrazione.

Art. 17

Il Consiglio Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà apportare modifiche, variazioni ed integrazioni al presente Regolamento. Le nuove norme e le modifiche delle tariffe saranno automaticamente vincolanti per le concessioni in corso, intendendosi recepito "ope legis" e parimenti si renderanno applicabili "di diritto" le nuove tariffe.

TITOLO II

ALLACCI PRIVATI - PRESCRIZIONI

Art. 18

Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale saranno eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme :

- a. L'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato avrà acquistato e disporrà di tutti i materiali occorrenti, che dovranno essere idonei e rispondenti alle prescrizioni appresso indicate;
- b. I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente, senza alcuna interruzione, fino al completamento dell'opera. Il richiedente la concessione dovrà attuare tutte le cautele e le prescrizioni delle norme antinfortunistiche, e resterà responsabile di tutti i danni che a causa dei lavori potrebbero derivare a persone, cose ed animali;
- c. I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o degli impiegati responsabili, i quali, qualora l'esecuzione delle opere e/o i materiali impiegati non fossero ritenuti idonei e conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, a loro insindacabile giudizio, potranno disporre la sospensione immediata dei lavori;
- d. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuato il pagamento dei diritti di allaccio, secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio preposto, e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita, a richiesta, all'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori;
- e. A garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, dovrà essere costituita, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione di importo corrispondente a L. 60.000 (€ 30,99) per ogni ml. di scavo da eseguire. Tale cauzione sarà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla perfetta esecuzione delle opere e del rifacimento del manto stradale. Qualora durante i tre mesi dalla fine dei lavori e comunque prima dello svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti e/o cedimenti del manto stradale riconducibili all'imperfetta esecuzione delle

COMUNE DI TORREGROTTA

PROVINCIA DI MESSINA

51

EMENDAMENTO N° 4 DEL - 6 LUG. 2001

Proposta di delibera n. 17 del 18-6-01

ad oggetto: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Prot. N. 9663 - 6 LUG. 2001

LI. 05.07.2001

ART. 28 - DOPO LA PAROLA " ANTICIPO
INFRUTTIFERO" AGGIUNGERE "PER
LUTTESI".
AGGIUNGERE ANCORA "ETEE SOTTI
SARANNO USATE SU UN CONTO
SPECIFICO E FRUTTIFERO I CUI
INTERESSI DURANTE ESSERE UTILIZZATE
ESCLUSIVAMENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA
RESE ORLA. TALE EMENDAMENTO AL
FINE DI RIDURRE IL PESO DELLE TARIFFE
A CARICO DELL'USANTE -

Il Consigliere
Giulio Paolo Grande
Luigi Ferraro
M. San. P. S.

PARERI EX ART. 53 DELLA L. 142/90,
RECERITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000.

SPAVOREVOLE

Per la regolarità TECNICA si esprime parere favorevole ~~sfavorevole~~

Li. 10-08-01

Il Responsabile
del Servizio Interessato

Colaninno

Comportando la presente proposta: impegno di spesa
 diminuzione di entrata

Per la regolarità CONTABILE si esprime parere favorevole / sfavorevole

Li.

Il Responsabile
di Ragioneria

Seduta del

Consiglio Comunale del 17 Luglio 2001

EMENDAMENTO N° 4 Prot. N°9463 del 06/07/2001 relativo alla proposta N° 17 del 18.06.2001 avente ad oggetto: "Nuovo Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile", presentato ~~dal~~/dai Consiglieri ANTONAZZO Ernesto, FORMICA Ruggero e NASTASI Pietro.

Esito votazione: Approvato

	Consiglieri	Voto favorevole	Voto sfavorevole	Astenzione	Assenza
01	GRANDE Angelo Giuseppe	X			
02	BARBERI Giuseppe	X			
03	MANNA Mario	X			
04	LO MIGLIO Leonardo	X			
05	BRUNO Castrense	X			
06	NASTASI Rosa	X			
07	DODDO Giuseppe	X			
08	MUFALE Sebastiano	X			
09	PINO Santo Maurizio	X			
10	XIMONE Corrado	X			
11	NASTASI Pietro				
12	FORMICA Ruggero	X			
13	SCIBILIA Francesco	X			
14	ANTONAZZO Ernesto	X			
15	COLASANZIO Luciano	X			
	TOTALE				

luce

opere, il titolare della concessione resta obbligato a ripristinare, nel termine assegnatogli, il manto stradale. In caso di mancato o inadeguato ripristino, il Comune, non solo avrà diritto di incamerare la cauzione per provvedere in proprio all'esecuzione delle opere, ma potrà escutere il titolare della concessione per il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute, ferma restando la revoca automatica della concessione nel caso in cui non venga interamente saldata la spesa sostenuta dal Comune per dolo, colpa e/o negligenza dell'utente;

- f. L'apparecchio di misurazione dovrà, di norma, essere collocato sul prospetto esterno del muro perimetrale dell'immobile. Nel caso di immobili ubicati all'interno di fondi privati distanti dalla strada, i contatori dovranno essere collocati all'entrata del tubo di diramazione nella proprietà, immediatamente dopo la valvola stradale di arresto ed in apposita cassetta;
- g. Qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile, saranno applicati tanti contatori e tanti rubinetti di arresto quanti sono gli appartamenti da servire. In tal caso, a cura e spese degli utenti, dovrà essere approntato idoneo locale e/o armadietto metallico con chiusura a chiave, capace di contenere tutti i contatori ed i rubinetti di arresto;
- h. Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetto di arresto, in modo che all'eventuale chiusura od isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere dall'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli impiegati del Comune.

Art. 19

I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche di massima e collocati entro pozzetto di luce cm 30*30 :

- a. presa di ferro zincato o staffa in ghisa a seconda della sezione del tubo della condotta principale;
- b. rubinetto di presa tipo pesante in materiale di prima scelta;
- c. tubazione in ferro zincato o polietilene e raccorderia in materiale di prima scelta e di diametro idoneo allo scopo;
- d. chiusino di ghisa di seconda fusione;
- e. rubinetto di arresto che dovrà essere collocato tra l'allaccio ed il contatore e posto all'esterno del fabbricato in apposita nicchia munita di sportello e chiave;
- f. contatore idrico del tipo a lettura diretta, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Acquedotto e dallo stesso ritenuto idoneo; lo stesso sarà munito di sigillo metallico portante l'impronta del Comune ed apposto dal fontaniere comunale prima dell'attivazione della fornitura;
- g. tubazioni interne in materiale di prima scelta di diametro determinato secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico.

E' obbligatoria la collocazione del contatore prima dell'eventuale autoclave. L'autoclave va collocato a valle del serbatoio o di qualunque altro dispositivo di accumulo dell'acqua e comunque realizzato a cura e spese del privato utente sul proprio suolo.

Art. 20

Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una profondità pari a quella della condotta principale. La tubazione, dall'innesto alla parete dell'immobile, dovrà essere rivestita o manicottata con malta cementizia dosata a Kg. 300 di cemento per ogni metro cubo di sabbia, in modo da preservarla dalla corrosione.

Art. 21

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere corrisposta la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto ed il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa e negligenza.

TITOLO III CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

Art. 22

La fornitura viene concessa al proprietario, usufruttuario, inquilino e comunque da chi esercita un diritto reale sull'immobile cui verrà intestato il contratto di utenza; egli, pertanto, sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al Comune ed ai terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente e/o ai suoi inquilini. Pertanto, il trasferimento di proprietà dell'immobile e/o di porzione di esso, sia per atto tra vivi, quanto in comodato od in via successoria, dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune concedente, perché possa provvedere alle eventuali voiture della utenza ed autorizzare, se del caso, nuove concessioni.

La voltura non potrà essere effettuata e le nuove concessioni non verranno formalizzate, ove prima non sarà fornita la prova che le forniture effettuate sono state interamente pagate fino alla data del subentro e/o della nuova concessione.

Il sindaco si riserva la facoltà di autorizzare, in deroga, la concessione a privati non proprietari dell'immobile, purché vi acconsenta, per iscritto, il proprietario e sempre che questi dichiari espressamente di rendersi altresì obbligato al pagamento dei canoni, dei consumi e corresponsabile degli eventuali danni.

Art. 23

La fornitura è concessa sulla base di un consumo minimo prefissato pari a **80 (ottanta)** mc più quota fissa di £. 3.000 (€ 1,55) e la eccedenza a tariffa; la lettura dei contatori al fine della determinazione dei consumi potrà essere eseguita ogni sei mesi ed almeno una volta all'anno.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione adottare cadenze e procedure diverse ivi compresa la bollettazione in acconto sulla scorta del consumo dell'anno precedente.

Nella fattura saranno tariffati il consumo minimo impegnato, relativo all'anno interessato, nonché il maggior consumo rilevato per differenza tra l'ultima lettura rilevata e la precedente.

La quantità di acqua consumata in meno durante l'anno, rispetto al minimo concesso, non dà diritto a conguaglio con quella consumata in più nell'anno successivo.

I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita delibera della giunta Municipale.

Il consumo annuo minimo dovrà essere pagato in ogni caso, anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato. Il pagamento della fornitura dovrà avvenire mediante versamento sull'apposito c.c.p. intestato al Comune - Gestione Acquedotto.

La ricevuta del versamento in c.c.p. sostituirà la fattura. E' fatto obbligo agli utenti di conservare la quietanza per esibirla ad ogni richiesta del Comune o degli Uffici preposti.

Le bollette relative ai consumi dovranno essere pagate entro il termine di 30 giorni indicato nella fattura-bolletta. In caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora del 2% per ritardi fino a 60 giorni dalla data di scadenza della bolletta, del 5% per ritardi da 61 giorni a 180 giorni.

Trascorso infruttuosamente il periodo di gg. 180 assegnato per il pagamento, verrà notificato avviso di sollecito e pagamento.

Il Comune, non provvedendo l'utente al pagamento, avrà diritto di sospendere la fornitura salvo ogni altra azione di recupero del credito.

Gli importi superiori a **L. 150.000 (€ 77,47)** saranno rateizzati in **tre rate mensili**.

E' in facoltà del Comune, con Ordinanza del Sindaco, sospendere la fornitura e revocare la concessione qualora risulti scoperto il pagamento di due fatture consecutive. La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità, previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute.

Il canone fognario ed il diritto di depurazione, se dovuti, saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagate con le stesse modalità e termini dell'acqua consumata, secondo la normativa vigente.

Art. 24

La lettura dei contatori dovrà avvenire :

- dal 1 ottobre al 31 marzo, non prima delle ore 8.00 e non dopo le ore 19.00;
- dal 1 aprile al 30 settembre, non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 20.00.

Gli addetti alla lettura dei contatori, alle ispezioni ed alle verifiche, saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire a richiesta degli utenti.

Art. 25

In caso di guasti all'apparecchio di misura, l'utente resta obbligato a segnalare tempestivamente il guasto. Qualora il guasto non venga segnalato e sia, invece, accertato dal letturista, l'utente sarà tenuto a pagare, oltre al consumo minimo contrattuale, una eccedenza pari ai consumi accertati nel medesimo periodo dell'anno precedente. Nel caso in cui, per guasto al contatore, anche il consumo relativo all'anno precedente non si è potuto accertare, il calcolo dell'eccedenza sarà effettuato sulla base della media ottenuta nel periodo intercorrente tra la data della sostituzione del contatore e quella di lettura. Il periodo preso come base di riferimento dovrà essere di almeno sei mesi.

Analogamente si procederà per il recupero delle eccedenze relative agli anni precedenti non accertati per guasti agli apparecchi di misura.

Se il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il Sindaco, fermo restando il pagamento di quanto sopra prescritto, potrà disporre l'irrogazione di una ammenda commisurata da due a sei volte l'importo del minimo contrattuale.

Art. 26

Indipendentemente dall'adozione del provvedimento di interruzione della fornitura e/o della revoca della concessione, è in facoltà dell'Amministrazione, recuperare in qualsiasi momento sia i canoni, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, con il procedimento esecutivo di cui al R.D. 14.4.1910 nr. 639.

Art. 27

Il comune si riserva il diritto di ispezioni e verifiche delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione.

Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da funzionari all'uopo autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo regolamento.

Trascorso il termine assegnato, il Comune, potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese dell'utente.

TITOLO IV **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE E DEI DIRITTI**

Art. 28

L'utente deve versare l'importo di L. **50.000 (€ 25,82) quale tassa di allaccio**. Tale importo dovrà essere versato in caso di subentro e comunque nuovamente da quegli utenti che chiedono di riottenere la fornitura di acqua dopo averla avuta sospesa per qualsiasi natura.

A **garanzia** del pagamento delle bollette l'utente deve versare l'importo di lire **150.000 (€ 77,47)** a titolo di anticipo infruttifero per l'utente. Dette somme saranno versate su un conto specifico e fruttifero i cui interessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per la riparazione della rete idrica. Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse. Nel caso di inadempienze da parte dell'utente, le somme versate a titolo di deposito cauzionale verranno computate dal Comune a deduzione del proprio credito.

Art. 29

I prezzi dell'acqua, gli scaglioni tariffari, le eccedenze ed il diritto fisso da applicare saranno quelli approvati con delibera della G.M. che dovrà rispecchiare la metodologia CIPE.

Art. 30

La Giunta Municipale, sulla base delle modalità fissate dal presente Regolamento, provvederà annualmente a determinare l'ammontare delle tariffe, in attuazione della legislazione vigente e previa istruttoria formulata dagli uffici preposti. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti dalla legge, si intenderanno confermate le tariffe vigenti.

Art. 31

Nel caso di modifiche ed aggiunte al presente Regolamento, le nuove disposizioni saranno obbligatorie per tutte le utenze in atto.

Art. 32 "Norma transitoria"

In considerazione dell'introduzione del consumo minimo garantito e di una più celere riscossione, si impegna l'organo esecutivo a porre in essere tutte le iniziative atte a garantire nel giro di un anno una riduzione generalizzata delle tariffe, fermo restando il disposto dell'art. 14 del D.L. 28.12.1989 nr. 415 come convertito nella legge 28.02.1990 nr. 38